

La stesura definitiva del dlgs su riforma dell'accertamento e concordato preventivo biennale

Adesione senza la sospensione

Lo stop di 90 giorni non opera più in caso di contraddittorio

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Solo nel caso di notifica di avviso di accertamento o di rettifica per il quale non è previsto l'obbligo di contraddittorio preventivo, l'istanza di adesione si presenterà, come avviene oggi, nei termini di ricorso con contemporanea sospensione del termine per ricorrere pari a 90 giorni. Questa regola, di fatto, non opererà più nei casi in cui si svolga il contraddittorio ovvero si avvii immediatamente la fase di adesione in relazione ad atti per i quali, invece, l'obbligo è previsto. Sono questi alcuni dei contenuti della versione bollinata del decreto sulla riforma del procedimento di accertamento che contiene anche la disciplina del concordato preventivo biennale e che ormai attende solo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Come ormai sottolineato più volte, nell'ambito delle modifiche normative quella che esce rivoluzionata è la procedura di accertamento con adesione che, per ovvi motivi, è da trattare unitamente alla fase di contraddittorio preventivo disciplinata dall'articolo 6 bis della legge n. 212 del 2000. In buona sostanza, la logica è comune e cioè quella del raggiungimento di un

obiettivo che è quello della definizione della pretesa tributaria in un momento molto anticipato lasciando al contenzioso un ruolo "estremo". Naturalmente, per avere un quadro definitivo delle norme che devono essere valutate in coordinamento tra loro resta da attendere il decreto sulle sanzioni nonché l'elencazione degli atti per i quali non vige l'obbligo di contraddittorio preventivo obbligatorio. Nel merito, alla luce di quanto contenuto nel decreto, in relazione agli atti

La logica è comune: raggiungimento di un obiettivo che è quello della definizione della pretesa tributaria in un momento molto anticipato lasciando al contenzioso un ruolo "estremo"

emessi a far data dal 30 aprile 2024, il procedimento di accertamento con adesione può essere sintetizzato come segue analizzando le diverse casistiche:

- in primo luogo, la norma dalla quale deve sempre muovere l'analisi è, come detto, l'articolo 6 bis della legge 212 del 2000 che prevede la notifica dello schema di provvedimento rispetto al quale

il contribuente può presentare le proprie controdeduzioni in un lasso temporale che è almeno di 60 giorni. Nello stesso atto contenente lo schema, è altresì contenuto il richiamo alla possibilità di presentare, direttamente, istanza di accertamento con adesione. Quindi, in linea di principio, vi è una alternativa tra presentazione di controdeduzioni o avvio immediato della fase di adesione. Fermo restando che la norma afferma chiaramente che se alla luce delle controdeduzioni vi è la possibilità di avviare la fase di adesione vera e propria, detta fase può essere ovviamente perseguita;

- in questo contesto la sensazione è che la norma, indipendentemente dal momento di avvio del confronto tra contribuente e amministrazione finanziaria indichi una via "preferita" e cioè quella della chiusura di un accordo passando dal contraddittorio obbligatorio che sfocia in adesione ovvero direttamente dall'adesione che, previo un contraddittorio "non obbligatorio" ma logico, porti alla medesima conclusione;

- la scelta iniziale (cioè tra controdeduzioni o avvio della fase di adesione diretta) incide anche sulla evoluzione della procedura ovviamente nel caso in cui non venga trovato un accordo con l'amministrazione finanziaria. Infatti, se il contribuente non chiude l'accordo in adesione:



La sede del Mineconomia

a) se la fase precedente è stata quella del contraddittorio, l'istanza di adesione potrà comunque essere presentata in relazione all'atto notificato. Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni. Peraltro, in questa ipotesi, il nuovo comma 1 bis dell'articolo 7 del dlgs 218 del 1997 afferma che l'ufficio non è tenuto (quindi potrebbe anche esservi un comportamento diverso) a prendere in considerazione elementi diversi da quelli già illustrati in sede di contraddittorio obbligatorio attraverso le osservazioni (controdeduzioni) e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di ac-

certamento;

b) se la fase precedente è stata, direttamente, quella di adesione, a fronte della notifica dell'accertamento o della rettifica non potrà essere presentata una "nuova" istanza di adesione e, conseguentemente, nessuna sospensione dei termini di impugnativa dell'atto potrà operare.

In via generale, naturalmente, appare evidente che la possibilità offerta dalla norma in termini di attivazione del contraddittorio preventivo e dunque della presentazione di controdeduzioni lascia aperte maggiori possibilità e, da un punto di vista tecnico, appare costruita con una sorta di corsia preferenziale. E' altrettanto ovvio che questo nuovo "regime" improntato sul confronto preventivo, fermo restando che anche in sede di adesione su un atto per il quale il contraddittorio preventivo non sarà obbligatorio, il confronto avverrà in adesione come avviene oggi, sarà tanto più efficace a fronte del funzionamento dell'elemento "umano" che come è evidente nessun legislatore può regolare o disciplinare a priori.

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

SCATTA L'IVA SU COMPENSI O RICAVI CHE PORTANO AL SUPERAMENTO DEI 100 MILA EURO

Strada in discesa per i forfettari: la proposta di reddito per il solo 2024 riduce il rischio di non realizzare almeno il reddito proposto dal fisco

DI GIULIANO MANDOLESI

Adesione al concordato preventivo biennale sul velluto per i forfettari. La proposta di reddito per una sola annualità, quella 2024, ed "accettabile" entro il 15 ottobre prossimo di fatto azzerava quasi totalmente il rischio di non realizzare almeno il reddito proposto dal software dell'amministrazione finanziaria. Inoltre l'irrilevanza fiscale del reddito effettivamente conseguito permetterà di dichiarare compensi/ricavi oltre gli 85 mila euro o 100 mila euro senza decadere dal regime agevolato. Resta però l'obbligo di assoggettare ad Iva (ma non a ritenuta d'acconto) l'eventuale compenso o ricavo che porta al superamento dei 100 mila euro.

Queste sono alcune considerazioni sugli effetti dell'adesione, da parte dei contribuenti forfettari, al concordato preventivo biennale così come disciplinato nel decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo che è stato ap-

provato lo scorso 25 gennaio in Consiglio dei ministri, ora bollinato, e in attesa solo di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Non disciplinati gli effetti del superamento soglie. Va ricordato che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello del conseguimento di compensi o ricavi superiori a 85 mila euro mentre cessa immediatamente (in corso d'anno) qualora si splafonino i 100 mila euro. Come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle entrate 32/E del 5 dicembre 2023 inoltre, in caso di superamento dei 100 mila euro, scattano gli obblighi Iva e ritenute a partire dall'incasso che generato lo splafonamento della citata soglia. Il decreto legislativo in commento però, sebbene preveda un capo ad hoc per i contribuenti che adottano il forfettario, non si occupa di disciplinare gli effetti dell'adesione al concordato qualora il reddito effettivo (non quello patteggiato) del soggetto si riveli poi superiore alle soglie che fanno decadere il regime a forfait. Senza specifiche disposizioni sulla temati-

ca ed in attesa di eventuali altri indirizzi dell'amministrazione finanziaria si deve ritenere che ai fini fiscali, lato reddito, ha valenza unicamente il valore concordato con il fisco ed eventuali splafonamenti dei compensi/ricavi effettivi oltre 85 mila o 100 mila euro non determinano la decadenza del forfettario. Lato Iva invece la partita cambia essendo l'adesione al patto col fisco, sostanzialmente irrilevante per l'imposta sul valore aggiunto. In caso quindi del superamento della soglia di 100 mila euro permane per i forfettari l'obbligo di assoggettare ad Iva l'operazione (incassata) che determina lo splafonamento.

Azzerata la scommessa sul reddito. Come evidenziato su *ItaliaOggi* del 27 gennaio scorso, data la sperimentale dell'applicazione del concordato per i forfettari che riceveranno la proposta di reddito solo per l'annualità 2024, il rischio di non conseguire il reddito proposto è ridotto al minimo. Il termine di presentazione dell'istanza di adesione è infatti fissata per il 15 ottobre 2024 data in cui i forfettari avranno già quasi la piena

cognizione del reddito realizzato nell'anno 2024. In poche parole quindi soggetti a forfait in sede di adesione al patto per l'anno 2024 potranno confrontare il reddito "proposto" dall'amministrazione non con un reddito ignoto, perché ancora da realizzare, ma con un reddito quasi certo perché praticamente formato.

L'incognita del quadro RS. Una delle condizioni per accedere al concordato prevede la totale corrispondenza tra i dati comunicati ai fini della determinazione della proposta e quanto poi indicato correlata dichiarazione dei redditi. Potrebbe quindi diventare determinante per i forfettari compilare senza alcuna omissione il quadro RS della dichiarazione dei redditi (con gli obblighi informativi sulle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività) al fine di non rischiare futuri richiami dell'amministrazione con lettere di compliance potenzialmente rilevanti anche ai fini della quantificazione della proposta e per la "permanenza" del patto.

© Riproduzione riservata